



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 142 del 12 Aprile 2023

### **1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Si rimette in allegato il Decreto di approvazione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, pervenuto, attraverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport (cfr C.U. n. 297 L.N.D.).

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 12 APRILE 2023**

---



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT  
Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport  
Servizio I Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza

Alle Federazioni Sportive

Alle Discipline Sportive

Agli Enti di Promozione Sportiva

**OGGETTO:** trasmissione del decreto di approvazione e dell'allegato Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Caro Presidente / Segretario Generale,

unitamente alla presente, si trasmette il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo u.s. che ha approvato, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il nuovo Regolamento contenente la disciplina sulla tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il nuovo Regolamento è stato redatto tenendo conto anche dei preziosi contributi e suggerimenti che sono pervenuti da codesti Organismi Sportivi, sempre in un'ottica di reciproca collaborazione e di coordinamento delle rispettive attività, che ha informato e che continuerà ad informare la gestione del Registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Guglielmo Agosta



Firmato digitalmente da  
AGOSTA GUGLIELMO  
C=IT  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LO SPORT**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

**VISTO** il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO PER LO SPORT

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 11, per il quale il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro;

**VISTO** il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 5 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

**RAVVISATA** la necessità di adottare un nuovo Regolamento - in sostituzione di quello precedente approvato - ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, contenente le indicazioni nonché le modalità di iscrizione al Registro da parte delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002, anche al fine di adeguarne le previsioni alla normativa sopravvenuta;

### DECRETA

#### Articolo 1

È approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Regolamento, allegato al presente provvedimento, ha effetto a far data dalla sottoscrizione del presente decreto.

Flavio Siniscalchi

Firmato  
digitalmente da  
SINISCALCHI  
FLAVIO  
C=IT  
O=PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

## REGOLAMENTO

### DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

#### Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI").

#### Articolo 2 – Definizioni.

- 1) Con "affiliazione" si intende l'atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l'esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta, lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e l'ammette a far parte dell'ordinamento sportivo. Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall'Organismo medesimo.
- 2) Con "enti sportivi dilettantistici" si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all'art.6, D.lgs. n. 36 del 2021. Sono iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
- 3) Con "attività sportiva" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- 4) Con "attività didattica" si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione

e/o dall'ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.

- 5) Con "attività formative" si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.
- 6) Con "Organismo sportivo" si intende la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, l'Ente di promozione paralimpica e l'Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP"), e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l'ente sportivo dilettantistico. Agli Organismi sportivi è consentito l'accesso al Registro per i fini previsti dalla normativa in essere, secondo le modalità del presente Regolamento.
- 7) Con "stagione sportiva" si intende l'arco temporale, non superiore a 12 mesi, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l'attività. Coincide di norma con la durata dell'affiliazione dell'ente sportivo all'Organismo sportivo.
- 8) Con "tesseramento" si intende l'atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l'Organismo sportivo e le persone fisiche (c.d. tesserati) che con esso diventano soggetti dell'ordinamento sportivo e che prescindono dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di "tesserato" si acquisisce attraverso l'iscrizione della persona fisica all'ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall'Organismo sportivo ovvero direttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione dell'ente sportivo dilettantistico. Il tesseramento, quando avviene attraverso l'iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 mesi. L'identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia. Nell'Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche dell'applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.

### **Articolo 3 – Tenuta e gestione del Registro.**

- 1) Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
- 2) Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.
- 3) La società Sport e Salute Spa opera secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso e gestisce il Registro con modalità telematiche

mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.

- 4) Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

#### **Articolo 4 – Struttura del Registro.**

- 1) Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP") sono iscritti in una sezione speciale.
- 2) Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web [registro.sportosalute.eu](http://registro.sportosalute.eu) di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:
  - a. "sezione pubblica" - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
  - b. "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi.

Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all'interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

#### **Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione**

- 1) L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
  - b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;

- c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;
- f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

- 2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.
- 3) Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l'iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

#### **Articolo 6 - Modalità di iscrizione**

- 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo *web* messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.



L'Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. L'Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

- 2) L'iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.
- 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
- 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D. lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.

Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società "in house" Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo.

Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni caso effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003.

- 5) In esecuzione di quanto previsto all'art. 12 del D.lgs.n. 39 del 2021, l'Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
- 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare.
- 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.
- 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.
- 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
  - a. accogliere la domanda e iscrivere l'ente sportivo;
  - b. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  - c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

- 10) In caso di richiesta di integrazione, l'ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13.
- 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.
- 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L'elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
- 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l'ente sportivo ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
- 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

#### **Articolo 7 - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro.**

- 1) L'iscrizione è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente comma 2), i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.
- 4) Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione e all'aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite della Sport e Salute Spa.

#### **Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni**

- 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:

- a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
  - b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.
- 2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.
  - 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.

#### **Articolo 9 - Cancellazioni**

- 1) La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell'ente sportivo dilettantistico o di un accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente sportivo dilettantistico, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

#### **Articolo 10 – Istanza di autotutela**

- 1) I provvedimenti di cancellazione e nullità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport. Il provvedimento, completo delle motivazioni, è comunicato mediante posta elettronica certificata all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di affiliazione.
- 2) Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'ente sportivo può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela al medesimo Dipartimento per lo Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento per lo Sport, via PEC all'indirizzo [ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it), allegando idonea documentazione probatoria.
- 3) A tal fine, anche a seguito di cancellazione o nullità dell'iscrizione, i dati storicizzati dell'ente vengono conservati all'interno della piattaforma del Registro nei termini di legge.

## ALLEGATO 1

### LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL REGISTRO

La domanda d'iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite dell'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuta ai fini sportivi.

Ogni richiedente, con le modalità previste dalla piattaforma, deve compilare il modulo di richiesta accesso contenente il codice fiscale dell'ente sportivo dilettantistico e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. Al momento dell'inserimento dei dati il sistema verifica che il codice fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello comunicato dall' Organismo sportivo.

Ogni ente sportivo dilettantistico può accedere all'area riservata previa autenticazione con nome utente e password, che consente di monitorare lo stato della domanda e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro.

La domanda, ottenuto il nulla osta dell'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati dall'ente sportivo dilettantistico, è inviata dallo stesso Organismo sportivo ai fini dell'istruttoria per la sua approvazione.

Completato positivamente l'iter istruttorio l'ente sportivo dilettantistico risulta iscritto nel Registro. Gli enti sportivi dilettantistici iscritti possono stampare, tramite la piattaforma, l'attestato di iscrizione.

L'attestato è provvisto di un QR Code che permette di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.

In caso di domande parziali o irricevibili il processo di iscrizione non va a buon fine. È previsto il soccorso istruttorio per consentire di risolvere eventuali carenze nella formulazione della domanda

Tutti gli enti sportivi dilettantistici presenti sono identificati univocamente tramite il Codice Fiscale.

Tutte le persone presenti sono identificate univocamente tramite il codice fiscale, tranne che i tesserati di cittadinanza estera non residenti in Italia, per i quali si richiede, in luogo del codice fiscale, la cittadinanza, lo Stato di residenza, la data di nascita, tipologia e numero del documento di identità.

Il modulo di richiesta di iscrizione al Registro prevede la fornitura dei seguenti dati:

#### A) Associazione/società sportiva dilettantistica.

A1	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ente sportivo	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo (GSCM)	Un elemento da elenco "gruppi sportivi" {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica	Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop) {ANR, ASR, SRL, SPA, COP}
A7	E-Mail	Alfanumerico
A8	Pec (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico

A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome
A12	Delegato (facoltativo)	CF, nome, cognome, mail e telefono

### B) Organismi sportivi di affiliazione

Per ogni affiliazione di un ente sportivo dilettantistico sono previsti i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

### C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ente sportivo dilettantistico devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica e durata	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

### D) Tesserati

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
D1b	Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia	Nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, Stato di residenza, tipologia e numero del documento di identità.
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara

Per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l'invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti.

Per i tesserati con cittadinanza straniera, non residenti in Italia, non è richiesto il codice fiscale per l'identificazione.

### E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati:

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata

E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri

Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è per tramite gli Organismi sportivi di affiliazione, sono da questi ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singolo ente sportivo dilettantistico, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc.).

#### F) Sezione documentale.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto, inoltre, per il tramite degli Organismi sportivi di affiliazione, anche al fine delle attività ispettive, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf

#### G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

Per la creazione di un'utenza, l'ente sportivo dilettantistico deve compilare il modulo di richiesta account, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici

G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	File pdf

### Elenco codici attività/discipline sportive

AA001	Aikido	
AB001	Alpinismo	
AB002	Skyrunning	
AC001	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla	
AC002	Tiro con l'arco da caccia	
AC003	Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica	
AC004	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia	
AD002	Su roccia (Boulder, Lead)	
AD003	Su strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead)	
AD501	Paraclimb (Speed, Lead, Boulder)	Para
AE001	Capoeira	
AE005	S'istrumpa	
AF001	Atletica Leggera	
AF002	Corsa campestre	
AF003	Corsa in montagna	
AF004	Corsa su strada	
AF005	Indoor	
AF006	Nordic e Fitwalking	
AF007	Trail	
AF008	Ultramaratona	
AF501	Atletica leggera per disabilità intellettiva e relazionale	Para
AF502	Atletica leggera paralimpico	Para
AF503	Atletica leggera per sordi	Para
AG005	ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi anche con l'ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA), Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, Video subacqueo	
AG010	DIDATTICA SUBACQUEA Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo	
AG501	Pesca sportiva e nuoto pinnato paralimpico	Para
AH001	Rally	
AH005	Auto storiche	
AH006	Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione, drifting)	
AH007	Velocità (in salita, in circuito)	
AH008	Energie alternative	

AH009	Fuoristrada	
AH010	Karting	
AH011	Automodellismo Dinamico Radiocomandato	
AH012	Sim Racing	
AH512	Automobilismo Paralimpico	Para
AI001	Badminton	
AI501	Parabadminton	Para
AI502	Badminton per sordi	Para
AJ001	Bandy	
AK001	Baseball – Softball	
AK501	Baseball per ciechi	Para
AL001	Biathlon	
AL501	Biathlon paralimpico	Para
AM001	Boccette	
AM002	Carambola	
AM003	Pool/Snooker	
AM004	Stecca	
AM501	Biliardo per sordi	Para
AM502	Biliardo paralimpico	Para
AN001	Bob Pista	
AN501	Bob paralimpico	Para
AO001	Beach bocce	
AO003	Bocce sull'erba (lawn bowl)	
AO004	Pétanque	
AO005	Raffa	
AO006	Volo (bocce)	
AO501	Bocce per disabili	Para
AO502	Bocce per disabilità intellettiva e relazionale	Para
AO503	Bocce per sordi	Para
AP001	Body building	
AQ001	Bowling	
AQ501	Bowling per sordi	Para
AQ502	Parabowling	Para
AR001	Bridge	
AS001	Calcio (a 11)	
AS002	Futsal (calcio da sala - calcio a 5)	
AS003	Calcio (a 7)	
AS004	Calcio (a 8)	
AS005	Beach Soccer	
AS501	Calcio per disabilità intellettiva e relazionale	Para
AS503	Calcio paralimpico e sperimentale	Para
AS504	Calcio (a 5) per ciechi	Para
AS505	Calcio (a 5) per ipovedenti	Para
AS506	Calcio (a 11) per sordi	Para
AS507	Calcio (a 5) per sordi	Para



AS508	Powerchair football	Para
AT001	Canoa freestyle	
AT002	Canoa marathon	
AT003	Canoa polo	
AT004	Dragon Boat	
AT005	Ocean racing	
AT007	Slalom	
AT008	Sprint	
AT009	Wildwater (Discesa)	
AT501	Paracanoa	Para
AT503	Canoa kayak per sordi	Para
AU001	Canottaggio	
AU002	Coastal rowing	
AU003	Indoor rowing	
AU501	Para-rowing	Para
AU502	Canottaggio per disabilità intellettiva e relazionale	Para
AV001	Canottaggio Sedile Fisso	
AV002	Voga in Piedi	
AW001	Cheerleading	
AX001	Bmx	
AX004	Ciclismo su pista	
AX005	Ciclismo su strada	
AX006	Trial	
AX007	Ciclo-cross	
AX008	Mountain bike	
AX009	BMX free style	
AX010	Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle Ball)	
AX011	Cycling for All e Master	
AX012	Cicloturismo	
AX501	Ciclismo paralimpico (Strada, Pista)	Para
AX502	Ciclismo per sordi	Para
AX503	Mountain bike per sordi	Para
AX504	Ciclismo per disabilità intellettiva e relazionale	Para
AY001	Attività sportiva cinotecnica	
AZ001	Cricket (palla tradizionale)	
AZ002	Soft Cricket (palla morbida)	
BA001	Cronometraggio	
BB001	Dama (caselle 64, 100, 144)	
BB002	Dama (variante inglese)	
BB003	Dama (variante internazionale)	
BB004	Dama (variante italiana)	
BB005	Dama (variante problemistica)	
BB501	Dama per sordi	Para
BC002	DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati.	

BC003	DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico	
BC004	DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie	
BC005	DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance	
BC006	DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni	
BC007	DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni	
BC008	DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni	
BC009	DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni	
BC010	DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali	
BC011	STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati	
BC501	Danza Sportiva paralimpica	Para
BD001	Fistball	
BE001	Flying Disc	
BF001	Floorball	
BG001	Beach	
BG002	Beach Flag	
BG003	Flag	
BG004	Takle	
BH001	Freccette Soft Dart	
BH002	Freccette Steel Dart	
BI001	Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness	
BI002	Ginnastica Acrobatica	
BI003	Ginnastica Aerobica	
BI004	Ginnastica Artistica	
BI005	Ginnastica per Tutti	
BI006	Ginnastica Ritmica	
BI007	Trampolino Elastico	
BI008	Parkour	
BI501	Ginnastica per disabilità intellettiva e relazionale	Para
BI502	Ginnastica inclusiva	Para
BJ001	Birilli	
BJ002	Boccia su strada	
BJ003	Fiolet	
BJ004	Horse Shoe	
BJ005	Lancio del formaggio	
BJ006	Lancio del rulletto	

BJ007	Lancio del ruzzolone	
BJ008	Lancio della ruzzola	
BJ009	Lippa	
BJ010	Morra	
BJ011	Piastrella – Palet	
BJ012	Rebatta	
BJ013	Tiro con la Balestra	
BJ014	Trottola	
BJ015	Tsan	
BJ016	Calcio Storico Fiorentino	
BJ017	Tiro con la Fionda	
BJ018	Calcio Balilla	
BJ022	Teqball	
BJ502	Calcio balilla paralimpico	Para
BJ503	Calcio Balilla Inclusivo	Para
BJ504	Calcio Balilla per sordi	Para
BK001	Go	
BL001	Golf	
BL003	Beach Golf	
BL501	Golf paralimpico	Para
BL502	Golf su pista per sordi	Para
BM001	Hockey	
BM002	Hockey Indoor	
BM004	Beach Hockey	
BM501	Hockey paralimpico	Para
BM502	Powerchair hockey	Para
BN001	Judo	
BN501	Judo per disabilità intellettiva e relazionale	Para
BN502	Judo per ipovedenti e ciechi	Para
BN503	Judo per sordi	Para
BO001	Ju-Jitsu	
BP001	Karate	
BP501	Karate per sordi	Para
BQ001	Kendo	
BR001	Aerokickboxing	
BR002	Full Contact	
BR003	K-1 Rules	
BR004	Kick Light	
BR005	Light Contact	
BR006	Low Kick	
BR007	Musical Forms	
BR008	Point Fighting	
BS001	Korfbal	
BT001	Lacrosse	
BU001	Lotta greco-romana	

BU002	Lotta libera	
BU003	Grappling	
BU004	Pancrazio Athlima	
BV001	Medicina dello sport	
BW001	Minigolf	
BX001	Enduro	
BX002	Motocross	
BX003	Motorally	
BX004	Motoslitte (Snowcross)	
BX005	Quad	
BX006	Speedway (Track Racing)	
BX007	Supermoto	
BX008	Trial	
BX009	Velocità (Road Racing)	
BX010	Mototurismo	
BX011	Moto d'epoca	
BX012	E-bike	
BX013	E-games motociclistici	
BY001	Barche storiche da corsa	
BY002	Circuito	
BY003	Diporto	
BY004	Endurance	
BY005	Motonautica Radiocomandata	
BY006	Moto d'acqua – Hydrofly	
BY007	Offshore	
BY008	Giovanile e propedeutica	
BZ001	Muay Thai	
CA001	Netball	
CB001	Corsa orientamento	
CB002	Mountain Bike orientamento	
CB003	Orientamento di precisione	
CB004	Sci orientamento	
CB501	Trail-O paralimpico	Para
CB502	Orientamento per sordi	Para
CC001	Indoor	
CC002	Muro	
CC003	Outdoor	
CC004	Tambeach	
CD001	Beach Basket	
CD002	Pallacanestro	
CD003	Pallacanestro 3 contro 3	
CD501	Basket in carrozzina	Para
CD502	Minibasket in carrozzina	Para
CD503	Pallacanestro per disabilità intellettiva e relazionale	Para
CD504	Pallacanestro per sordi	Para

CD505	Baskin	Para
CE001	Beach Handball	
CE002	Pallamano	
CE501	Pallamano per sordi	Para
CE502	Pallamano per disabilità intellettiva e relazionale	Para
CF001	Fronton - One Wall	
CF002	Gioco Internazionale	
CF003	Llargues	
CF004	Palla Eh!	
CF005	Palla Elastica	
CF006	Pallapugno	
CF007	Pallapugno leggera	
CF008	Pallone col Bracciale	
CF009	Pantalera	
CG001	Beach volley	
CG002	Pallavolo	
CG501	Sitting volley	Para
CG502	Pallavolo per disabilità intellettiva e relazionale	Para
CG503	Beach volley per sordi	Para
CG504	Pallavolo M/F per sordi	Para
CH001	Pelota Basca	
CI008	Biathle (Nuoto e Corsa continuativo da svolgersi al mare/lago)	
CI009	Combinata (Nuoto, Corsa)	
CI010	Laser Run (Tiro e Corsa continuativo)	
CI011	Pentathlon (Nuoto, Laser Run, Scherma, Equitazione)	
CI012	Tetrathlon (Nuoto, Laser Run, Scherma)	
CI013	Triathle (Nuoto, Corsa e Tiro continuativo da svolgersi al mare/lago)	
CI014	Triathlon (Nuoto, Laser Run)	
CJ014	PESCA DI SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura	
CJ501	Pesca sportiva per sordi	Para
CK003	Distensione su panca	
CK007	Pesistica Olimpica	
CK009	Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico)	
CK501	Pesistica paralimpica	Para
CL001	Powerlifting	
CM002	Pugilato AOB/APB	
CM003	Pugilato PRO	
CM004	Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe)	
CM005	Pugilato Giovanile	
CN001	Racquetball	
CO001	Hydrospeed	
CO002	Rafting	

CP001	Rugby a 15	
CP002	Rugby a 7	
CP003	Touch Rugby	
CP004	Tag Rugby	
CP005	Beach Rugby	
CP006	Snow Rugby	
CP501	Rugby in carrozzina	Para
CP502	Beach Rugby per sordi	Para
CQ001	Sambo	
CR001	Savate assalto	
CR002	Savate combat	
CS001	Scacchi	
CS501	Scacchi per ipovedenti e ciechi	Para
CS502	Scacchi per sordi	Para
CT001	Scherma	
CT003	Scherma storica	
CT501	Scherma paralimpica	Para
CU001	Combinata nordica	
CU002	Freestyle	
CU003	Salto con gli sci	
CU004	Sci alpinismo	
CU005	Sci alpino	
CU006	Sci d'erba	
CU007	Sci di velocità	
CU008	Sci fondo	
CU009	Snowboard	
CU010	Sci fondo estivo	
CU011	Sci carving	
CU012	Telemark	
CU501	Sci alpino per disabilità intellettiva e relazionale	Para
CU502	Sci nordico per disabilità intellettiva e relazionale	Para
CU503	Sci alpino paralimpico	Para
CU504	Sci nordico paralimpico	Para
CU505	Snowboard paralimpico	Para
CU506	Sci alpino per sordi	Para
CU507	Snowboard per sordi	Para
CV001	Barefoot (Piedi nudi)	
CV002	Cable Ski	
CV004	Racing (Velocità)	
CV005	Tournament (Discipline classiche)	
CV006	Wakeboard Boat (Wakeboard)	
CV007	Wakeboard Cable	
CV501	Disabled (Disabili)	Para
CW001	Sepaktakraw	
CX001	Shoot Boxe	

CY001	Skeleton	
CZ001	Sleddog	
DA001	Slittino pista artificiale	
DA002	Slittino pista naturale	
DB001	Soft Tennis	
DC001	Hockey inline	
DC002	Hockey pista	
DC003	Inline alpine	
DC004	Pattinaggio aggressive	
DC005	Pattinaggio artistico	
DC006	Pattinaggio corsa	
DC007	Pattinaggio downhill	
DC008	Pattinaggio freestyle	
DC009	Roller Derby	
DC010	Skateboard	
DC011	Scooter (monopattino)	
DD001	Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto	
DD002	Nuoto in acque libere (Fondo)	
DD003	Nuoto	
DD004	Nuoto per salvamento	
DD005	Pallanuoto	
DD006	Nuoto Sincronizzato	
DD007	Tuffi	
DD501	Nuoto paralimpico	Para
DD502	Nuoto per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DD503	Nuoto salvamento per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DD504	Nuoto sincronizzato per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DD505	Tuffi per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DD507	Nuoto per sordi	Para
DD508	Pallanuoto per sordi	Para
DD509	Pallanuoto paralimpica	Para
DD510	Pallanuoto per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DE001	Aeromodellismo	
DE002	Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici	
DE003	Pallone libero o dirigibile	
DE004	Paracadutismo	
DE005	Volo - a vela non acrobatico	
DE006	Volo - a motore non acrobatico	
DE007	Volo - acrobatico a motore e a vela	
DE008	Volo - con aeromobili ad ala rotante	
DE009	Volo - da diporto o sportivo con motore o con para motore	
DE010	Volo - da diporto o sportivo senza motore (deltaplano, parapendio)	
DF001	Attacchi	
DF002	Attività equestri di tradizione e rassegne	
DF004	Concorso Completo	

DF005	Dressage	
DF006	Endurance	
DF007	Equitazione di campagna	
DF009	Horse ball	
DF011	Polo	
DF012	Reining	
DF013	Riabilitazione equestre	
DF014	Salto Ostacoli	
DF016	Volteggio	
DF501	Equitazione Paralimpica	Para
DF502	Equitazione per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DG001	Curling	
DG002	Hockey su ghiaccio	
DG004	Pattinaggio di Figura Artistico	
DG005	Pattinaggio Velocità Pista Lunga	
DG006	Pattinaggio Velocità Short Track	
DG007	Stock sport	
DG009	Pattinaggio di Figura Danza	
DG010	Pattinaggio di Figura Sincronizzato	
DG501	Para Ice Hockey	Para
DG502	Wheelchair curling	Para
DH001	Squash	
DI001	Sumo	
DJ001	Surf	
DJ501	Adaptive Surf	Para
DK001	Taekwondo	
DK501	Parataekwondo	Para
DL001	Beach tennis	
DL002	Paddle	
DL003	Tennis	
DL501	Wheelchair tennis	Para
DL502	Tennis per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DL503	Tennis per sordi	Para
DL504	Blind tennis	Para
DL505	Padel per sordi	Para
DL506	Beach tennis per sordi	Para
DM001	Tennis Tavolo	
DM501	Tennis Tavolo paralimpico	Para
DM502	Tennis tavolo per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DN001	Avancarica	
DN002	Bench rest	
DN003	Ex ordinanza	
DN005	Tiro a segno	
DN006	Tiro rapido sportivo	
DN007	Target sprint	



DN501	Tiro a segno paralimpico	Para
DN503	Tiro a segno per sordi	Para
DO001	Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.)	
DO002	Caccia al frullo	
DO003	Double trap	
DO004	Electrocibles o elica	
DO005	Fintello	
DO006	Fossa automatica	
DO007	Fossa universale	
DO008	Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante)	
DO009	Percorso di caccia in pedana o compak sporting	
DO010	Skeet	
DO011	Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia)	
DO013	Trap (fossa olimpica)	
DO501	Paratrap	Para
DP001	Tiro alla Fune	
DQ001	3D	
DQ002	Flight e Clout	
DQ003	Ski archery	
DQ004	Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)	
DQ006	Tiro di campagna	
DQ501	Tiro con l'arco paralimpico	Para
DQ502	Tiro con l'arco per disabilità intellettiva e relazionale	Para
DR001	Arma Air Soft	
DR002	Arma Corta	
DR003	Arma Lunga	
DS001	Aquathlon (corsa, nuoto corsa)	
DS002	Cross triathlon	
DS003	Duathlon (corsa, ciclismo, corsa)	
DS005	Triathlon	
DS006	Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di fondo)	
DS007	Aquabike	
DS501	Paratriathlon	Para
DT001	Cross country e Country derby	
DT002	Monta da Lavoro (Tradizionale , Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)	
DT003	Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi	
DT004	Monta Storica	
DT005	Monta Western (Barrel, Racing, Pole Pending, Team Penning, Gimkana Western, Performance, Cutting, Working Cow Horse, Roping)	
DT006	Trec e Trec Attacchi	
DT007	Mountain Trail	
DU001	Twirling	
DV001	Multiscafi	
DV005	Kiteboarding	
DV015	Tavole a Vela	

DV016	Derive	
DV017	Barche a chiglia	
DV018	Monotipi	
DV019	Vele d'Epoca	
DV020	Imbarcazioni a vela radiocomandate	
DV021	Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela	
DV501	Parasailing	Para
DW001	Kali Filippino	
DW002	Kung Fu Vietnamita	
DW003	Pencak Silat	
DW004	Taolu, Sanshou	
DX001	Taijiquan, Tuei Shou, Baguazhang, Wing Chun, Shaolin, Jeet Kune Do, Qi Gong, Shuai Jiao	
DY501	Goalball per ipovedenti e ciechi	Para
DZ501	Showdown per ipovedenti e ciechi	Para
EA501	Torball per ipovedenti e ciechi	Para

salvo modifiche e integrazioni del Dipartimento per lo Sport.